

Legge Regionale 11/11/2011, n. 21 ^[1]

“Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 *Norme in materia funeraria*, in materia di deroghe per i comuni montani”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 85 del 15/11/2011]

Art. 1

**(Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18
“Norme in materia funeraria”)**

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

“Art. 5 bis (Deroghe per i comuni montani)

- 1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitorioale di cui all’articolo 5, comma 4.*
- 2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.”.*

Art. 2

**(Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18
“Norme in materia funeraria”)**

1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è così sostituito:

“2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.”.

[1] Con ricorso n. 17/2012 (G.U. I serie speciale n. 10/2012) sono stati impugnati dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli artt. 1 e 2 della L.R. 11/11/2011, n. 21 “Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 *Norme in materia funeraria*”, che hanno introdotto l’art. 5bis e sostituito il comma 2 dell’art. 28 della L.R. 04/03/2010, n. 18, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Il ricorrente sostiene che le disposizioni impuginate non sono coerenti con i principi vigenti in materia di tutela della concorrenza, determinando da un lato gravi distorsioni sul mercato delle onoranze funebri e dall’altro un pregiudizio economico ai consumatori. Con sentenza n. 274/2012 (G.U. I serie speciale n. 49/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni promosse in quanto le norme impuginate sono ascrivibili alla potestà legislativa della Regione in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali e non si pongono in contrasto con alcuna specifica disposizione statale, non ledono i principi della concorrenza e non violano l’invocato parametro costituzionale.